

Gazzetta ufficiale

C 169

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

17 maggio 2019

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 169/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9304 — Tenaris/Severstal/JV) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 169/02	Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Ungheria	2
---------------	---	---

Commissione europea

2019/C 169/03	Tassi di cambio dell'euro	4
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 169/04	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	5
2019/C 169/05	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea ⁽¹⁾	6
2019/C 169/06	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	7
2019/C 169/07	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 169/08	Avviso di apertura relativo al riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio	9
---------------	--	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 169/09	Avviso destinato a ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT — KHORASAN (ISIL- K), il cui nome è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2019/791 della Commissione	16
---------------	---	----

Rettifiche

2019/C 169/10	Rettifica della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 196 dell'8.6.2018)	18
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9304 — Tenaris/Severstal/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 169/01)

Il 10 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9304. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

**relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione
dei lavoratori per l'Ungheria**

(2019/C 169/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 24,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisioni del 28 settembre 2018 ⁽²⁾, 15 ottobre 2018 ⁽³⁾, 19 novembre 2018 ⁽⁴⁾ e 18 febbraio 2019 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2018 al 24 settembre 2020.
- (2) Il governo ungherese ha presentato le candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo che si conclude il 24 settembre 2020:

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Membri	Supplenti
Ungheria	sig.ra Judit CZUGLERNÉ IVÁNY sig. László KOZÁK	sig.ra Annamária KUNERT

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 366 del 10.10.2018, pag. 3).⁽³⁾ Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Portogallo (GU C 376 del 18.10.2018, pag. 9).⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia (GU C 421 del 21.11.2018, pag. 7).⁽⁵⁾ Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per la Grecia (GU C 67 del 20.2.2019, pag. 2).

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 maggio 2019

(2019/C 169/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1203	CAD	dollari canadesi	1,5039
JPY	yen giapponesi	122,81	HKD	dollari di Hong Kong	8,7934
DKK	corone danesi	7,4678	NZD	dollari neozelandesi	1,7063
GBP	sterline inglesi	0,87463	SGD	dollari di Singapore	1,5340
SEK	corone svedesi	10,7590	KRW	won sudcoreani	1 332,17
CHF	franchi svizzeri	1,1306	ZAR	rand sudafricani	15,8555
ISK	corone islandesi	137,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7067
NOK	corone norvegesi	9,7513	HRK	kuna croata	7,4245
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 188,34
CZK	corone ceche	25,696	MYR	ringgit malese	4,6655
HUF	fiorini ungheresi	324,28	PHP	peso filippino	58,797
PLN	zloty polacchi	4,2962	RUB	rublo russo	72,2886
RON	leu rumeni	4,7620	THB	baht thailandese	35,396
TRY	lire turche	6,7483	BRL	real brasiliano	4,4784
AUD	dollari australiani	1,6213	MXN	peso messicano	21,3161
			INR	rupia indiana	78,4690

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 169/04)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Rodez — Parigi (Orly)
Periodo di validità del contratto	20 gennaio 2020 — 19 gennaio 2024
Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte	24 luglio 2019, ore 12.00 (ora locale)
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'aéroport de Rodez-Aveyron Hôtel du Département 7 Place Charles de Gaulle BP 724 12007 Rodez CEDEX FRANCIA Tel. +33 565757610 E-mail: smaeroport-rodez-aveyron@orange.fr Indirizzo del profilo del committente: http://www.e-occitanie.fr

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 169/05)

Stato membro	Finlandia
Rotta interessata	Mariehamn (MHQ) — Stoccolma Arlanda (ARN)
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1° marzo 2016
Data di entrata in vigore delle modifiche	1° marzo 2020
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati	Ulteriori informazioni: Ålands Landskapsregering Indirizzo: Casella postale 1060 AX-22111 Mariehamn ÅLAND/FINLANDIA Tel. + 358 1825000 E-mail: registrator@regeringen.ax Internet: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 169/06)

Stato membro	Regno Unito
Rotte interessate	Aeroporto di Dundee — aeroporto di Heathrow Aeroporto di Dundee — aeroporto di Gatwick Aeroporto di Dundee — aeroporto di Stansted Aeroporto di Dundee — aeroporto di Luton Aeroporto di Dundee — aeroporto di London City Aeroporto di Dundee — aeroporto di Southend
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	30 ottobre 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	All'attenzione di Karen Lawson Corporate Procurement Manager Tel. +44 1382433860 E-mail: karen.lawson@dundeecity.gov.uk

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 169/07)

Stato membro	Regno Unito
Rotte interessate	Aeroporto di Dundee — aeroporto di Heathrow Aeroporto di Dundee — aeroporto di Gatwick Aeroporto di Dundee — aeroporto di Stansted Aeroporto di Dundee — aeroporto di Luton Aeroporto di Dundee — aeroporto di London City Aeroporto di Dundee — aeroporto di Southend
Periodo di validità del contratto	Due anni, con possibilità di proroga per altri due anni Ottobre 2019 — Ottobre 2023
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	61 giorni dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	All'attenzione di: Karen Lawson Corporate Procurement Manager Tel. +44 1382433860 E-mail: karen.lawson@dundeecity.gov.uk

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura relativo al riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di
determinati prodotti di acciaio**

(2019/C 169/08)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure definitive di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e ha annunciato l'intenzione di aprire d'ufficio una prima inchiesta di riesame entro il 1° luglio 2019 (1).

1. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un contingente tariffario aperto sulle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti di acciaio. Resteranno in vigore fino al 30 giugno 2021.

Per ciascuna di queste categorie di prodotti, ad eccezione della categoria di prodotti 1 (fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati), una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata a paesi specifici (quote specifiche per paese) ed è liberamente disponibile fino alla fine di ciascuno dei tre periodi annuali in cui sono in vigore le misure. Per la categoria di prodotti 1 e la parte restante di ciascun contingente tariffario (i cosiddetti contingenti tariffari residui), la quota annuale pertinente è suddivisa in trimestri e assegnata «per ordine di arrivo» per ciascuno di tali trimestri. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito. Se il contingente nazionale pertinente è esaurito per una determinata categoria di prodotti, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti, ma soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun periodo annuale di applicazione delle misure.

Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti soggetti alle misure non beneficiano del contingente tariffario pertinente, un dazio supplementare del 25 % è prelevato sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto importato.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato I del presente avviso.

3. Motivi e portata del riesame

Il considerando 161 del regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive afferma che la Commissione, in base all'interesse dell'Unione, ritiene probabile dover adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario qualora si verificassero variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure.

Si è ritenuto che tali variazioni delle circostanze si potrebbero verificare ad esempio nel caso di un aumento o di una riduzione generali della domanda dell'Unione per talune categorie di prodotti che richieda una rivalutazione del livello del contingente tariffario, dell'istituzione di misure antidumping o antisovvenzioni che potrebbe influenzare in maniera significativa i futuri sviluppi delle importazioni o persino di qualsiasi sviluppo riguardante la Sezione 232 degli Stati Uniti che possa avere ripercussioni dirette sulle conclusioni della presente inchiesta, in particolare in termini di diversione degli scambi.

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

La Commissione si trova inoltre nella posizione di poter riesaminare se il funzionamento attuale delle misure possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali, ad esempio mettendone a seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico. Infine la Commissione si è anche impegnata a riesaminare la necessità di aggiornare l'elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'ambito di applicazione delle misure definitive in base al loro livello di importazione più recente.

Su questa base, e considerando l'andamento delle importazioni di prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia e il corrispondente utilizzo del contingente dall'introduzione delle misure, la Commissione intende esaminare in modo specifico gli aspetti descritti di seguito, per valutare se vi siano variazioni delle circostanze che giustifichino un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario esistente.

A. Livello e assegnazione del contingente tariffario per un certo numero di categorie di prodotti specifici

La Commissione controlla quotidianamente l'utilizzo del contingente tariffario. Valutando l'utilizzo fino al 4 aprile 2019, la Commissione ha osservato che alcuni dei contingenti tariffari specifici per paese per determinate categorie di prodotti e il corrispondente contingente tariffario residuo per l'ultimo trimestre sono stati esauriti a un ritmo insolitamente veloce (entro la fine dei primi due mesi del periodo di cinque mesi) rispetto ai livelli tradizionali delle importazioni. Nel caso dei contingenti tariffari specifici per paese, la Turchia ha esaurito i propri contingenti per le categorie 5, 13, 16, 17 e 25, la Russia ha esaurito i propri per le categorie 13 e 16 e la Cina i propri per le categorie 4B e 15. Nel caso dei contingenti tariffari residui, alcuni di essi erano già esauriti o pressoché esauriti (2) poco tempo dopo l'apertura del contingente residuo il 1° aprile 2019. La Commissione esaminerà pertanto le ragioni di tali sviluppi e stabilirà se siano il risultato di variazioni delle circostanze, ad esempio un sostanziale aumento della domanda dell'UE per questi prodotti o qualsiasi altra ragione sostanziale che dimostri che l'attuale livello del contingente è inadeguato, o se siano dovuti ad attività di stoccaggio o di diversione degli scambi riconducibili a misure restrittive adottate all'estero.

B. Esclusione dei flussi commerciali tradizionali

Per alcune categorie di prodotti il contingente tariffario residuo si è esaurito rapidamente tramite importazioni provenienti da uno o più paesi, le quali in alcuni casi hanno beneficiato di contingenti tariffari specifici per paese e hanno escluso i flussi tradizionali di importazioni da altre origini, limitando in tal modo la scelta degli acquirenti. Ciò è avvenuto ad esempio per le categorie di prodotti 4B, 13 e 16. La Commissione intende pertanto esaminare se questo fatto abbia avuto effetti negativi sull'interesse dell'Unione, in particolare relativamente alla necessità di mantenere i flussi commerciali tradizionali. Se opportuno, deciderà in merito a possibili provvedimenti per tale situazione.

C. Potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali

La Commissione esaminerà se il funzionamento delle misure di salvaguardia dell'acciaio attualmente in vigore abbia causato rischi sostanziali per la stabilizzazione o per lo sviluppo economico di determinati partner commerciali preferenziali, tanto da pregiudicare gli obiettivi di integrazione dei loro accordi con l'UE.

D. Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/478 (3) non dovrebbero essere applicate misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota complessiva di importazioni del prodotto soggetto alle misure fornita dal paese non supera il 3 %. Il considerando 192 del regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive stabilisce che la Commissione procederà a una valutazione della situazione su base regolare almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. La Commissione intende pertanto aggiornare l'elenco dei paesi in via di sviluppo che sono membri dell'OMC e che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure.

E. Altre variazioni delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario

Le parti sono inoltre invitate a sollevare altre questioni — per categorie di prodotti diverse da quelle già menzionate e nella misura in cui riguardano variazioni durature delle circostanze rispetto alla situazione prevalente durante l'inchiesta iniziale — per le quali sia necessario un riesame degli effetti e che possano giustificare un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario per determinate categorie di prodotti. Le parti che volessero sollevare ulteriori questioni devono fornire prove sufficienti a sostegno delle loro argomentazioni.

(2) A differenza delle categorie 4B e 16, che sono state completamente esaurite nel periodo febbraio-marzo 2019, nello stesso periodo il volume del contingente residuo inutilizzato per la categoria 13 era ancora considerevole. L'utilizzo del contingente all'inizio di aprile 2019 non rispecchiava quindi appieno il contingente tariffario effettivo disponibile. Come indicato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/159, i volumi non utilizzati in un trimestre verranno effettivamente trasferiti al trimestre successivo con un ritardo di 20 giorni lavorativi (inizio maggio 2019). Ciò significa che a inizio maggio 2019 sarebbe nuovamente disponibile un contingente tariffario per questa categoria di prodotti.

(3) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

4. Procedura

Avendo stabilito che esistono elementi di prova sufficienti per il riesame di determinati aspetti delle misure di salvaguardia dell'acciaio attualmente in vigore, la Commissione avvia un riesame delle misure in vigore limitato alla portata delle questioni sopra specificate.

4.1. Comunicazioni scritte

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova alla Commissione. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le parti che inviano una comunicazione devono indicare chiaramente nella loro corrispondenza a quali delle questioni sopra specificate si riferisca la loro comunicazione.

4.2. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro sette giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 4.1. sono messe a disposizione delle parti interessate per consultazione.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

Data la necessità di completare il riesame in un breve arco di tempo — cfr. sezione 6 — e visto che le parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni presentate da altre parti, disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro interessi, la Commissione non organizzerà audizioni ai fini della presente inchiesta.

4.3. Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione saranno di norma limitate a tre giorni supplementari.

4.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 (5) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 (6), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

(4) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3.2 dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(6) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>) comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che queste non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H, Unità H5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>.
Indirizzo e-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

5. Calendario del riesame

Al fine di evitare incertezze e indebite perturbazioni del sistema di salvaguardia dell'acciaio attualmente in vigore, l'attuale riesame è concluso nel termine più breve e, se possibile, entro il 30 settembre 2019.

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 o all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7. Consigliere auditore

Il consigliere auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. In linea di principio i calendari indicati dal punto 5.1 al punto 5.3 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di intervento al consigliere auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive

Numero di prodotto	Categoria di prodotto
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
3.B	
4.A	Fogli rivestiti di metallo
4.B	
5	Fogli a rivestimento organico
6	Prodotti stagnati
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
13	Barre di rinforzo
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
15	Vergelle di acciai inossidabili
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
17	Profilati di ferro o di acciai non legati
18	Palancole
19	Materiale ferroviario

Numero di prodotto	Categoria di prodotto
20	Tubi gas
21	Profilati cavi
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
24	Altri tubi senza saldatura
25	Grandi tubi saldati
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
28	Fili di acciai non legati

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato a ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT — KHORASAN (ISIL- K), il cui nome è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2019/791 della Commissione

(2019/C 169/09)

1. La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

- l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda,
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 14 maggio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta della voce relativa a ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT — KHORASAN (ISIL — K) all'elenco del comitato per le sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT — KHORASAN (ISIL — K) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA

Tel.: +1 2129632671
Fax: +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

⁽¹⁾ G.U. L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/791 ⁽²⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽³⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT — KHORASAN (ISIL — K) all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

- (1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis), e
- (2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/791 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/791 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

⁽²⁾ GUL 129 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 196 dell'8 giugno 2018)**(2019/C 169/10)*Alla pagina 1, indice, punto 3.7:

anziché: «Complementi alimentari»,

leggasi: «Integratori alimentari».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.1.1., primo capoverso, seconda frase:

anziché: «Che tipo di contenitori rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione?»,

leggasi: «Quali casi rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione?».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.1.1., terzo capoverso:

anziché: «Si renderebbe necessaria l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre questi sono di fatto stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.».

leggasi: «Si renderebbe necessaria l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre di fatto questi sono stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.3.1., terzo, quarto e quinto capoverso:

anziché: «Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza × larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (¹), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche la superficie del pannello di visualizzazione principale della confezione è determinata per il 40 % dal prodotto dall'altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, esclusi tappi, fondi, flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.».

leggasi: «Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nell'area della facciata maggiore dell'imballaggio interessato (altezza × larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie, escludendo la parte superiore, la parte inferiore, le flange superiori e inferiori delle lattine, le spalle e i colli delle bottiglie e dei barattoli.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (¹), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche l'area di visualizzazione principale della confezione è determinata calcolando il 40 % dell'altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, escludendo la parte superiore, la parte inferiore, le flange superiori e inferiori delle lattine, le spalle e i colli delle bottiglie e dei barattoli.».

Alla pagina 3, sezione 2, punto 2.4.1., terzo capoverso, primo e secondo trattino:

anziché: «— prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne

— prodotti della pesca e preparati questi prodotti sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.».

- leggasi:* «— prodotti a base di carne e preparazioni di carne sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne;
- prodotti della pesca e prodotti preparati della pesca sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.2., primo trattino, terzo capoverso:

- anziché:* «Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti.».
- leggasi:* «Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati come ingredienti negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., primo capoverso, prima frase:

- anziché:* «Il regolamento prevede che “quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassa”.».
- leggasi:* «Il regolamento prevede che “quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassatura”.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., terzo capoverso, terza frase:

- anziché:* «Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).».
- leggasi:* «Inoltre il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassatura (peso netto senza glassatura).».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., quarto capoverso, ultimo trattino:

- anziché:* «— peso netto (senza glassa): X g.».
- leggasi:* «— peso netto (senza glassatura): X g.».

Alla pagina 5, sezione 2, punto 2.5.1., primo trattino, primo capoverso:

- anziché:* «— La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?».
- leggasi:* «— La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparazioni di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?».

Alla pagina 5, sezione 2, punto 2.5.1., primo trattino, terzo capoverso, prima frase:

- anziché:* «No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati.».
- leggasi:* «No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull'etichettatura delle carni congelate, preparazioni di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati.».

Alla pagina 6, sezione 3, punto 3.1.1., terzo capoverso, primo trattino:

- anziché:* «— i complementi alimentari ⁽¹⁾»,
- leggasi:* «— gli integratori alimentari ⁽¹⁾».

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.6., terzo capoverso, frase introduttiva:

- anziché:* «Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato “parte inferiore dell'imballaggio”) utilizzando uno dei seguenti formati:».
- leggasi:* «Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato “parte anteriore dell'imballaggio”) utilizzando uno dei seguenti formati:».

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.7., terzo capoverso, prima frase:

- anziché:* «Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.»
- leggasi:* «Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri, e di sale.»

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.7., terzo capoverso, ultima frase:

- anziché:* «È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.»
- leggasi:* «È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte anteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.»

Alla pagina 11, sezione 3, punto 3.4.3., primo capoverso:

- anziché:* «È possibile utilizzare il termine “Quantitativo giornaliero consigliato” o il relativo acronimo QGC?»,
- leggasi:* «È possibile utilizzare il termine “Quantitativo giornaliero consigliato” (Guideline Daily Amount) o il relativo acronimo GDA?».

Alla pagina 11, sezione 3, punto 3.4.3., terzo capoverso, seconda frase:

- anziché:* «Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di “Quantitativo giornaliero consigliato” o la sigla QGC nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2).»,
- leggasi:* «Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di “Quantitativo giornaliero consigliato” o l'acronimo GDA nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2).».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.5.2., primo capoverso:

- anziché:* «Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo di visione principale?»
- leggasi:* «Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo visivo principale?».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.5.2., terzo capoverso:

- anziché:* «No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kJ (kilojoule) e kcal (kilocalorie).»,
- leggasi:* «No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kJ (kilojoule) e kcal (kilocalorie).».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.6.1., terzo capoverso:

- anziché:* «I prodotti riportati nell'allegato V sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un'indicazione nutrizionale.»
- leggasi:* «I prodotti riportati nell'allegato V sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui sia formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute.»

Alla pagina 13, sezione 3, punto 3.6.2., ottavo trattino:

- anziché:* «— prodotti a base di erbe aromatiche e spezie contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità»,
- leggasi:* «— prodotti a base di piante aromatiche e spezie contenenti aromi e/o correttori di acidità».

Alla pagina 13, sezione 3, punto 3.6.2., ottavo trattino, capoverso unico:

anziché: «Le erbe aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromatizzanti e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.»

leggasi: «Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromi e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromi e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7., titolo:

anziché: «Complementi alimentari»,

leggasi: «Integratori alimentari».

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.1., primo capoverso:

anziché: «Per i complementi alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?»

leggasi: «Per gli integratori alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.1., terzo, quarto e quinto capoverso:

anziché: «Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano ai complementi alimentari.

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sui complementi alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dal regolamento del 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l'uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RGR), sostituite all'allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai "valori nutrizionali di riferimento (VNR)". Mentre è possibile utilizzare il termine "valori nutrizionali di riferimento" o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per i complementi alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti ⁽³⁾ e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.»

leggasi: «Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano agli integratori alimentari.

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sugli integratori alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dal regolamento a partire dal 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l'uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RDA), sostituite all'allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai "valori nutritivi di riferimento (VNR)". Mentre è possibile utilizzare il termine "valori nutritivi di riferimento" o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per gli integratori alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti ⁽³⁾ e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.2., primo capoverso:

anziché: «I complementi alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?»

leggasi: «Gli integratori alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.2., terzo capoverso:

anziché: «No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano ai complementi alimentari. Secondo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per i complementi alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sui complementi alimentari.»

leggasi: «No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano agli integratori alimentari. Secondo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per gli integratori alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sugli integratori alimentari.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.8.1., primo capoverso:

anziché: «Per gli alimenti confezionati con un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?»,

leggasi: «Per gli alimenti confezionati in un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?».

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.8.1., terzo capoverso, prima, seconda, terza e quarta frase:

anziché: «Gli alimenti solidi possono presentarsi all'interno di un mezzo liquido, come definito al paragrafo 5 dell'allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori mangiano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri mangiano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto, è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata per il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero per l'alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l'alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente fornita nella dichiarazione nutrizionale del prodotto sgocciolato.»

leggasi: «Gli alimenti solidi possono presentarsi all'interno di un liquido di copertura, come definito al paragrafo 5 dell'allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori consumano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri consumano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata prendendo in considerazione il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero l'alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l'alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente integrata da una dichiarazione nutrizionale riferita al prodotto sgocciolato.»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT